

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2085

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati FONTANINI (1852); FOTI (2085); ILLY, DAMIANI, BOATO, CASTAGNETTI, VIOLANTE, BRESSA e MARAN (2357); MORETTI e LENNA (3275)**

*(V. Stampati Camera nn. 1852, 2085, 2357 e 3275)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 marzo 2003*

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altre regioni, la richiesta di *referendum* è corredata dalle deliberazioni dei consigli provinciali o dei consigli comunali, rispettivamente, delle province o dei comuni di cui si propone il distacco».

### Art. 2.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: «sia raggiunto» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».

### Art. 3.

1. All'articolo 44, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto nei territori delle province e dei comuni che chiedono il distacco da una regione e l'aggregazione a un'altra».

### Art. 4.

1. All'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni

dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al terzo comma, invia ai consigli regionali delle regioni le cui circoscrizioni sono modificate il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione, affinché si esprimano ai sensi del medesimo articolo 132. Entro i successivi settanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria, unitamente ai pareri resi dai consigli regionali se pervenuti. I disegni di legge costituzionale che prevedono la modificazione del territorio delle regioni a statuto speciale sono altresì comunicati alle regioni stesse e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo il procedimento di modificazione stabilito dai rispettivi statuti speciali».

